

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro II - Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni

Art. 457 Delazione dell'eredità

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.